

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 909-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
del Senato della Repubblica nella seduta del 22 maggio 1975*

*modificato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza
sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 23 luglio 1975
(V. Stampato n. 3821)*

**d'iniziativa dei senatori PIERACCINI, POZZAR, FERMARIELLO, PINTO, PREMOLI,
ARIOSTO, FERRALASCO, PITTELLA, CIPELLINI, CATELLANI e MINNOCCI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 luglio 1975*

**Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie
a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Alle prestazioni sanitarie ed economiche dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto, per sè e per i componenti la propria famiglia, i titolari di pensioni o rendite di cui ai punti 1 e 3 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, semprechè l'assistenza stessa non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

Ai fini del trattamento per la tubercolosi sono considerati componenti il nucleo familiare assistibile:

a) il coniuge;

b) i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati, figli naturali o nati dal precedente matrimonio del coniuge;

c) i fratelli e le sorelle a carico;

d) i genitori e gli equiparati, il patrigno e la matrigna, le persone alle quali il capo famiglia fu affidato come esposto, tutti i viventi a carico, purchè abbiano superato i 60 anni di età per l'uomo ed i 55 anni per la donna.

Il limite massimo di età è fissato per le persone di cui alle lettere b) e c) del precedente comma fino al 21° anno di età.

Per le stesse persone di cui alle lettere b) e c), che siano regolarmente iscritte ad università o istituti universitari, conservatori di musica ed accademie di belle arti, atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di età è ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori e universitari e, comunque, non oltre il 26° anno di età, sempre che essi risultino a carico del capo famiglia.

I limiti di età previsti dal presente articolo non si applicano nei confronti delle persone che risultino permanentemente inabili al lavoro.

Per i familiari indicati nel presente articolo le prestazioni economiche sono dovute semprechè gli stessi risultino a carico del capo famiglia.

Art. 3.

I soggetti dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche quando all'atto della domanda possano far valere almeno un anno di contribuzione.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, l'indennità prevista dall'articolo 1 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, nonchè l'indennità di cui all'articolo 2 della legge stessa sono aumentate nella stessa misura percentuale di variazione del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Per i familiari a carico degli assicurati nonchè per i pensionati di cui all'articolo 1 della presente legge e loro familiari le anzidette indennità sono dovute in misura ridotta alla metà.

Art. 5.

Agli assistiti sottoposti a cure ambulatoriali di durata non inferiore a sessanta giorni e che durante il periodo di cura non abbiano svolto attività lavorativa, spetta, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è conclusa la cura per stabilizzazione o per guarigione clinica, una indennità giornaliera pari all'indennità post-sanatoriale, d'importo e durata pari a quella stabilita dall'articolo 2 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

Dopo il periodo di trattamento di cui al comma precedente agli assistiti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, spetta l'assegno di cura o di sostentamento.

Art. 6.

I primi due commi dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, sono sostituiti dai seguenti:

« Agli assistiti contro la tubercolosi e loro familiari a carico, spetta a domanda, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale di cui al precedente articolo 2, un assegno per un periodo di due anni di cura o di sostentamento nella misura di lire 480.000 annue, pagabili in rate mensili posticipate.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Tale assegno è concesso agli assistiti ed ai loro familiari a carico la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta a meno della metà per effetto o in relazione alla malattia tubercolare. L'assegno è rinnovabile di due anni in due anni, permanendo la predetta riduzione ».

Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, è sostituito dal seguente:

« La domanda di cui al primo comma deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale previsto dall'articolo 2 della presente legge. L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento post-sanatoriale di cui all'articolo 2 ».

Art. 7.

Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dai seguenti:

« Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva nella vita assicurativa, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura o di sostentamento, sussidiabili per legge, a decorrere dall'entrata in vigore del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827.

Sono utili tutti i periodi di prestazione e di ricovero avvenuti prima e dopo il pensionamento, senza limiti.

La misura dei contributi da accreditare è pari alla classe media dei contributi effettivamente versati nell'anno precedente il primo ricovero, comunque non inferiore alla

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

Identico:

« Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva nella vita assicurativa, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura e di sostentamento, sussidiabili per legge, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

classe 10ª della tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Le pensioni, le ricostituzioni ed i supplementi di pensione, definiti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, devono essere aggiornati e riliquidati a domanda dell'interessato ».

Art. 8.

Un rappresentante della commissione degli enti partecipa, con parere consultivo, ai consigli di amministrazione degli enti ospedalieri specializzati in tisiologia e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 9.

All'articolo 9, primo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è aggiunto il seguente punto:

« 4) da due membri designati dalle organizzazioni dei lavoratori tubercolotici più rappresentative a carattere nazionale ».

Art. 10.

L'articolo 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, è sostituito dal seguente:

« Le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici e tutti i datori di lavoro del settore privato aventi un numero di dipendenti superiore a quindici unità hanno l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori subordinati affetti da tubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione, con mansioni ed orario adeguati alle residue capacità lavorative.

La conservazione del posto, salvo che disposizioni più favorevoli regolino il rapporto di lavoro, non comporta riconoscimento di anzianità.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

In caso di contestazione sull'inadeguatezza del reinserimento al lavoro valgono le norme di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che prevedono il sopralluogo del collegio sanitario provinciale ».

Art. 11.

Si istituiscono a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel quadro della medicina preventiva e conservativa, cure climatiche di durata non superiore a trenta giorni, in apposite idonee località, per gli assicurati ex assistiti per tubercolosi che ne abbiano necessità.

Dette cure vengono concesse su domanda degli interessati, previa autorizzazione dei rispettivi organi competenti, i quali possono stipulare convenzioni con enti e complessi specializzati per una loro funzionale utilizzazione.

Art. 12.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i contributi previsti per legge per l'assicurazione generale obbligatoria contro la tubercolosi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Stralciato.

Art. 11.

Identico.